



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

AREA SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO

UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO S.U.A.P.

Proposta n. 3046 del 2026

Determinazione n. 376 del 10/09/2026

Oggetto: ESECUZIONE DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, R.G. 773/2026 - RIDETERMINAZIONE PUNTEGGIO E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE GRADUATORIA DI MERITO PER L'ASSEGNAZIONE DI 2 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE TRAMITE AUTOVETTURA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con atto n. 62 del 15/12/2025, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione e la programmazione finanziaria 2026-2028;
- che con atto n. 136 del 22/12/2025, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie risorse finanziarie;

Premesso nel merito che:

- con determinazione del Dirigente ad interim SUAP e Ufficio Commercio n. 99 del 30/09/2025 è stato indetto il "Bando pubblico per titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea: noleggio da rimessa con conducente (NCC) tramite autovettura";
- con determinazione del Dirigente ad interim SUAP e Ufficio Commercio n. 136 del 15/12/2025 è stata approvata la graduatoria di merito risultante all'esito della procedura;

Considerato che:

- avverso gli esiti della procedura il terzo classificato ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Lombardia, Milano, iscritto al R.G. n. 773/2026, chiedendo l'annullamento degli atti della procedura;
- con ordinanza n. 369 del 23/03/2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il T.A.R. Lombardia, Milano, ha disposto la sollecita definizione del giudizio, fissando per il 19/06/2026 l'udienza pubblica per la trattazione del merito;
- con determinazione del Dirigente Area Servizi Tecnici e del Territorio n. 122 del 02/04/2026 so-

no stati sospesi i termini della procedura nelle more della definizione del giudizio R.G. n. 773/2026;

- il T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, con sentenza pronunciata sul ricorso R.G. n. 773/2026 e depositata in data 11/08/2026, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati e riformulato la graduatoria finale;
- con particolare riferimento al titolo previsto dal punto 8, n. 6, del bando, relativo al "Certificato di Pronto Soccorso – Attestazione frequenza e conclusione Corso Pronto Soccorso", il T.A.R. ha accertato che il corso di primo soccorso non è equiparabile al corso di pronto soccorso e che, pertanto, ai candidati in possesso del solo certificato di primo soccorso non avrebbe dovuto essere attribuito il relativo punto;
- il T.A.R. ha conseguentemente disposto la rideterminazione del punteggio del primo classificato, sig. Gentile, in punti 28 e del secondo classificato, sig. Sammarone, in punti 26,5, dando atto che il ricorrente, sig. Iannantuoni, con punti 27, si colloca conseguentemente al secondo posto della graduatoria e può risultare assegnatario di una delle due autorizzazioni messe a bando;
- il T.A.R. ha precisato che la rideterminazione dei punteggi costituisce un'operazione cui l'Amministrazione deve dare esecuzione senza margini di discrezionalità, trattandosi di applicazione di un criterio di tipo "on/off";
- il T.A.R., nel dispositivo della sentenza, ha espressamente disposto l'annullamento degli atti impugnati e la riformulazione della graduatoria come indicato nella motivazione, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Rilevato che:

- in conseguenza della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, 11 agosto 2026, n. 4090, il punteggio originariamente attribuito al primo classificato deve essere rideterminato da punti 29 a punti 28;
- il punteggio originariamente attribuito al secondo classificato deve essere rideterminato da punti 27,5 a punti 26,5;
- il terzo classificato, già titolare di punti 27, per effetto della rideterminazione dei punteggi sopra indicata, viene conseguentemente collocato al secondo posto della graduatoria;
- non emergono, alla luce della pronuncia giudiziale, ulteriori margini di valutazione discrezionale dell'Amministrazione in ordine alla rideterminazione dei punteggi oggetto della decisione;
- la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 136 del 15/12/2025 deve pertanto essere sostituita dalla graduatoria riformulata in esecuzione della pronuncia giurisdizionale;

Ritenuto che:

- sia necessario dare piena e puntuale esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, 11 agosto 2026, n. 4090, procedendo alla riformulazione della graduatoria secondo i punteggi espressamente indicati dal giudice amministrativo;
- sia conseguentemente necessario dare atto che risultano collocati nelle prime due posizioni della graduatoria il candidato contraddistinto dalla pratica NCC 1419, con punti 28, e il candidato contraddistinto dalla pratica NCC 1208, con punti 27;
- sia necessario procedere alla conclusione degli adempimenti amministrativi previsti dal Bando ai fini del rilascio delle n. 2 autorizzazioni, previa verifica della documentazione prescritta dal Bando e dei requisiti richiesti per il rilascio dei titoli autorizzativi;
- per effetto della definizione del giudizio e dell'esecuzione della sentenza siano venute meno le ragioni che avevano determinato la sospensione dei termini della procedura disposta con determinazione n. 122 del 02/04/2026;
- sia pertanto necessario procedere alla riattivazione e conseguenziale conclusione del procedimento nel rispetto degli effetti conformativi derivanti dalla sentenza;

Ritenuto altresì che:

- alla luce della valenza pluriennale della graduatoria, come previsto dal Bando, anche ai fini del rilascio di ulteriori autorizzazioni che dovessero in futuro essere assegnate al Comune, si prov-

vederà con separato procedimento alla rettifica in autotutela della graduatoria con specifico ed esclusivo riferimento all'eventuale attribuzione di punteggio per il requisito relativo al "Certificato di Pronto Soccorso – Attestazione frequenza e conclusione Corso Pronto Soccorso, per gli ulteriori concorrenti ammessi in graduatoria.

Visto

- il Bando pubblico per titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea – noleggio da rimessa con conducente (NCC) tramite autovettura, approvato con determinazione n. 99 del 30/09/2025;
- la determinazione dirigenziale n. 136 del 15/12/2025, con la quale è stata approvata la graduatoria originaria;
- la determinazione dirigenziale n. 122 del 02/04/2026, con la quale sono stati sospesi i termini della procedura nelle more della definizione del giudizio;
- la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, R.G. n. 773/2026, depositata in data 11/08/2026;
- il vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i vigenti regolamenti comunali di organizzazione e di contabilità;
- il Provvedimento Sindacale n. 92/2022, come integrato dal n. 93/2025, di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

per quanto argomentato in premessa quale parte integrante e sostanziale:

1. di prendere atto della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 agosto 2026, n. 4090 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullato gli atti impugnati e riformulato la graduatoria finale della procedura.
2. di dare esecuzione alla predetta sentenza, procedendo alla rideterminazione dei punteggi secondo quanto espressamente disposto dal T.A.R. Lombardia e, in particolare:
 - punti **28** al candidato originariamente primo classificato;
 - punti **27** al candidato originariamente terzo classificato;
 - punti **26,5** al candidato originariamente secondo classificato.
3. di approvare, conseguentemente, la seguente graduatoria di merito, riformulata in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 agosto 2026, n. 4090:

GRADUATORIA DI MERITO	
IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA, MILANO R.G. 773/2026	
N° PRATICA	TOTALE PUNTI
NCC 1419	28
NCC 1208	27
NCC 1808	26,5
NCC 1422	25
NCC 1846	24,5
NCC 1041	19,5
NCC 1710	19
NCC 1115	18

NCC 1732	18
NCC 1407	17,5
NCC 0857	17,5
NCC 1603	16
NCC 0903	14,5
NCC 1314	14,5
NCC 2106	13,5
NCC 1004	13
NCC 1225 (10/10/2025)	13
NCC 0915	13
NCC 1225 (30/10/2025)	12,5
NCC 1618	12
NCC 1834	12
NCC 1455	12
NCC 1344	11,5
NCC 1431	11
NCC 1831	10,5
NCC 1408	9,5
NCC 1757	8,5
NCC 0912	7,5
NCC 1841	6,5
NCC 1420	5
NCC 1034	4
NCC 1219	domanda non ammissibile per età del candidato superiore a 55 anni (requisito previsto dal bando)
NCC 0853	domanda non ammissibile per età del candidato superiore a 55 anni (requisito previsto dal bando)
NCC 1631	domanda non ammissibile per mancata iscrizione del candidato al ruolo provinciale dei conducenti (requisito del bando)
NCC 1430	domanda non ammissibile per persona giuridica priva di sede principale in San Donato Milanese (requisito bando)

4. dare atto che la graduatoria di cui al precedente punto 3 sostituisce, per effetto dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. Lombardia citata, la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 136 del 15/12/2025.
5. di dare atto che, per effetto della riformulazione della graduatoria, risultano collocati nelle prime due posizioni i candidati contraddistinti dalle pratiche NCC 1419, con punti 28, e NCC 1208, con punti 27.
6. di disporre la riattivazione e conclusione degli adempimenti previsti dal Bando per il rilascio delle n. 2 autorizzazioni, procedendo, nei confronti dei candidati collocati nelle prime due posizioni, alla verifica della documentazione prescritta e dei requisiti richiesti ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi.
7. di dare atto che la precedente sospensione dei termini della procedura, disposta con determinazione n. 122 del 02/04/2026 nelle more della definizione del giudizio R.G. n. 773/2026, cessa di produrre effetti in conseguenza della definizione del giudizio e del presente provvedimento di

esecuzione della sentenza.

8. di disporre la pubblicazione della graduatoria come sopra riformulata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Bando, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
9. di demandare, alla luce della valenza pluriennale della graduatoria, a successivo atto da adottare quanto prima, la rivalutazione complessiva della graduatoria con specifico ed esclusivo riferimento all'eventuale attribuzione di punteggio per il requisito relativo al "Certificato di Pronto Soccorso – Attestazione frequenza e conclusione Corso Pronto Soccorso, per gli ulteriori concorrenti ammessi in graduatoria.
10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti e necessari alla conclusione della procedura e al rilascio delle autorizzazioni;
11. di dare atto che il presente provvedimento costituisce esecuzione della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 agosto 2026, n. 4090, nei termini e con gli effetti dalla stessa stabiliti.

ATTESTA

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nell'assunzione del presente atto;
- la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARTINI DOMENICO)
con firma digitale**